



Città metropolitana
di Roma Capitale

N: Normativa

**Il Codice dei contratti pubblici e il decreto correttivo: cosa cambia per
il GPP**

Simone Ricotta

GPP
Academy

**Seminari e approfondimenti
a cura del Gruppo di Lavoro acquisti verdi**

Sommario

- 1) Il Codice dei contratti pubblici e il decreto correttivo: cosa cambia per il GPP
- 2) Il D.Lgs. 50/2016 e l'integrazione di considerazioni ambientali nelle fasi di un appalto pubblico

1) Il Codice dei contratti pubblici e il decreto correttivo: cosa cambia per il GPP

Il D.Lgs. 50 del 18 aprile 2016 è stato modificato dal D.Lgs. n. 56 del 19 aprile 2017 (cosiddetto “decreto correttivo”), attuando la previsione di cui all’art. 1 comma 8 della “legge delega” (Legge 28 gennaio 2016, n. 11).

Adesso, finalmente, il D.Lgs. 50/2016 si intitola “**Codice dei contratti pubblici**”

In blu, il testo invariato del D.Lgs. 50/2016

~~In rosso barrato il testo cancellato dal "decreto correttivo"~~

In verde, e **verde grassetto**, il testo inserito dal "decreto correttivo"

Art. 34 – Criteri di sostenibilità energetica e ambientale

1. Le stazioni appaltanti **contribuiscono** al conseguimento degli obiettivi ambientali previsti dal Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione attraverso l'**inserimento**, nella documentazione progettuale e di gara, **almeno** delle **specifiche tecniche** e delle **clausole contrattuali** contenute nei **criteri ambientali minimi** adottati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare **e conformemente**, in riferimento all'acquisto di prodotti e servizi nei settori della ristorazione collettiva e fornitura di derrate alimentari, **anche** a quanto specificamente previsto nell'articolo 144.

~~2. I **criteri ambientali minimi** definiti dal decreto di cui al comma 1, sono **tenuti in considerazione** anche ai fini della stesura dei documenti di gara per l'applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'articolo 95, comma 6. Nel caso dei contratti relativi ai servizi di **ristorazione ospedaliera, assistenziale, scolastica e sociale** di cui all'articolo 95, comma 3, lettera a), e dei contratti relativi ai servizi di ristorazione di cui all'articolo 144, il suddetto decreto può stabilire che l'obbligo di cui al comma 1 si applichi anche per una **quota inferiore al 50 per cento** del valore a base d'asta. Negli altri casi il medesimo obbligo si applica per gli affidamenti di qualunque importo, per **almeno il 50 per cento del valore a base d'asta**, relativamente alle categorie di forniture e affidamenti **non connesse agli usi finali di energia** e oggetto dei criteri ambientali minimi, mentre si applica per l'**intero valore** delle gare, relativamente alle categorie di appalto con le quali si può conseguire l'**efficienza energetica negli usi finali** quali:~~

- ~~a) acquisto di lampade a scarica ad alta intensità, di alimentatori elettronici e di moduli a LED per illuminazione pubblica, acquisto di apparecchi di illuminazione per illuminazione pubblica e affidamento del servizio di progettazione di impianti di illuminazione pubblica;~~
- ~~b) attrezzature elettriche ed elettroniche d'ufficio, quali personal computer, stampanti, apparecchi multifunzione e fotocopiatrici;~~
- ~~c) servizi energetici per gli edifici, servizio di illuminazione e forza motrice, servizio di riscaldamento/raffrescamento di edifici;~~
- ~~d) affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici e per la gestione dei cantieri della pubblica amministrazione.~~

2. I criteri ambientali minimi definiti dal decreto di cui al comma 1, **in particolare i criteri premianti**, sono **tenuti in considerazione** anche ai fini della stesura dei documenti di gara per l'applicazione del criterio dell'**offerta economicamente più vantaggiosa**, ai sensi dell'articolo 95, comma 6. Nel caso dei contratti relativi alle categorie di appalto riferite agli interventi di **ristrutturazione**, inclusi quelli comportanti demolizione e ricostruzione, i criteri ambientali minimi di cui al comma 1, sono **tenuti in considerazione, per quanto possibile**, in funzione della tipologia di intervento e della localizzazione delle opere da realizzare, sulla base di **adeguati criteri definiti dal Ministero dell'ambiente** e della tutela del territorio e del mare.

~~3. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare può essere previsto, altresì, l'aumento progressivo della percentuale del 50 per cento del valore a base d'asta indicato al comma 2.~~

3. **L'obbligo** di cui ai commi 1 e 2 si applica per gli **affidamenti di qualunque importo**, relativamente alle **categorie** di forniture e di affidamenti di servizi e lavori **oggetto dei criteri ambientali minimi** adottati nell'ambito del citato Piano d'azione.

Art. 50. (Clausole sociali del bando di gara e degli avvisi)

*1. Per gli affidamenti dei contratti di concessione e di appalto di lavori e servizi diversi da quelli aventi natura intellettuale, con particolare riguardo a quelli relativi a contratti ad alta intensità di manodopera, i bandi di gara, gli avvisi e gli inviti ~~possono inserire~~ **inseriscono**, nel rispetto dei principi dell'Unione europea, specifiche clausole sociali volte a promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato, prevedendo l'applicazione da parte dell'aggiudicatario, dei contratti collettivi di settore di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. I servizi ad alta intensità di manodopera sono quelli nei quali il costo della manodopera è pari almeno al 50 per cento dell'importo totale del contratto.*

Art. 93. (Garanzie per la partecipazione alla procedura)

7. L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è **ridotto del 50 per cento** per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO9000. **Si applica la riduzione del 50 per cento, non cumulabile con quella di cui al primo periodo, anche nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.** Nei contratti relativi a **lavori, servizi o forniture**, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è **ridotto del 30 per cento**, anche **cumulabile** con la riduzione di cui al primo periodo, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (**EMAS**), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, **o del 20 per cento** per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO **14001**.

Nei contratti relativi a **servizi o forniture**, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è **ridotto del 20 per cento**, anche **cumulabile** con la riduzione di cui ai periodi primo e secondo, per gli operatori economici in possesso, in relazione ai beni o servizi che costituiscano **almeno il 50 per cento** del valore dei beni e servizi oggetto del contratto stesso, del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (**Ecolabel UE**) ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009. Nei contratti relativi a **lavori, servizi o forniture**, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è **ridotto del 15 per cento**, **anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi primo, secondo, terzo e quarto** per gli operatori economici che sviluppino un **inventario di gas ad effetto serra** ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'**impronta climatica** (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067.

*Per fruire delle riduzioni di cui al presente comma, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti. Nei contratti di **servizi e forniture**, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è **ridotto del 30 per cento, non cumulabile** con le riduzioni di cui ai periodi precedenti, per gli operatori economici in possesso del ~~rating di legalità~~ **rating di legalità e rating di impresa** o della **attestazione del modello organizzativo**, ai sensi del decreto legislativo n. 231/2001 o di certificazione **social accountability 8000**, o di certificazione del sistema di gestione a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, o di certificazione **OHSAS 18001**, o di certificazione UNI CEI EN **ISO 50001** riguardante il sistema di gestione dell'energia o **UNI CEI 11352** riguardante la certificazione di operatività in qualità di ESC (Energy Service Company) per l'offerta qualitativa dei servizi energetici e per gli operatori economici in possesso della certificazione **ISO 27001** riguardante il sistema di gestione della sicurezza delle informazioni. **In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva deve essere calcolata sull'importo che risulta dalla riduzione precedente.***

Art. 95. (Criteri di aggiudicazione dell'appalto)

3. Sono aggiudicati esclusivamente sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo:

*a) i contratti relativi ai servizi sociali e di ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica, nonché ai servizi ad alta intensità di manodopera, come definiti all'articolo 50, comma 1, **fatti salvi gli affidamenti ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a)**;*

*b) i contratti relativi all'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura e degli altri servizi di natura tecnica e intellettuale di importo ~~superiore a 40.000 euro~~ **pari o superiore a 40.000 euro**;*

4. Può essere utilizzato il criterio del minor prezzo:

~~a) per i lavori di importo pari o inferiore a 1.000.000 di euro, tenuto conto che la rispondenza ai requisiti di qualità è garantita dall'obbligo che la procedura di gara avvenga sulla base del progetto esecutivo;~~

a) fermo restando quanto previsto dall'articolo 36, comma 2, lettera d), per i lavori di importo pari o inferiore a 2.000.000 di euro, quando l'affidamento dei lavori avviene con procedure ordinarie, sulla base del progetto esecutivo; in tali ipotesi, qualora la stazione appaltante applichi l'esclusione automatica, la stessa ha l'obbligo di ricorrere alle procedure di cui all'articolo 97, commi 2 e 8;

b) per i servizi e le forniture con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato;

c) per i servizi e le forniture ~~di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 35,~~ **di importo fino a 40.000 euro, nonché per i servizi e le forniture di importo pari o superiore a 40.000 euro e sino alla soglia di cui all'articolo 35 solo se** caratterizzati da elevata ripetitività, fatta eccezione per quelli di notevole contenuto tecnologico o che hanno un carattere innovativo.

~~10. Nell'offerta economica l'operatore deve indicare i propri costi oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.~~

10. Nell'offerta economica l'operatore deve indicare i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ad esclusione delle forniture senza posa in opera, dei servizi di natura intellettuale e degli affidamenti ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a). Le stazioni appaltanti, relativamente ai costi della manodopera, prima dell'aggiudicazione procedono a verificare il rispetto di quanto previsto all'articolo 97, comma 5, lettera d).

10-bis. La stazione appaltante, al fine di assicurare l'effettiva individuazione del miglior rapporto qualità/prezzo, valorizza gli elementi qualitativi dell'offerta e individua criteri tali da garantire un confronto concorrenziale effettivo sui profili tecnici. A tal fine la stazione appaltante stabilisce un **tetto massimo per il punteggio economico entro il limite del 30 per cento.**

13. Compatibilmente con il diritto dell'Unione europea e con i principi di parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, le amministrazioni aggiudicatrici **indicano nel bando di gara, nell'avviso o nell'invito, i criteri premiali** che intendono applicare alla valutazione dell'offerta in relazione al maggior rating di legalità **e di impresa** dell'offerente, nonché per agevolare la partecipazione alle procedure di affidamento per le microimprese, piccole e medie imprese, per i giovani professionisti e per le imprese di nuova costituzione. Indicano altresì il maggior punteggio relativo all'offerta concernente beni, lavori o servizi che presentano un **minore impatto sulla salute e sull'ambiente ivi inclusi i beni o prodotti da filiera corta o a chilometro zero.**

Art. 213. (Autorità Nazionale Anticorruzione)

9. Per la gestione della Banca dati di cui al comma 8, l'Autorità si avvale dell'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, composto da una sezione centrale e da sezioni regionali aventi sede presso le regioni e le province autonome. L'Osservatorio opera mediante procedure informatiche, sulla base di apposite convenzioni, anche attraverso collegamento con i relativi sistemi in uso presso le sezioni regionali e presso altre Amministrazioni pubbliche e altri soggetti operanti nel settore dei contratti pubblici. L'Autorità stabilisce le modalità di funzionamento dell'Osservatorio nonché le informazioni obbligatorie, i termini e le forme di comunicazione che le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori sono tenuti a trasmettere all'Osservatorio. Nei confronti del soggetto che ometta, senza giustificato motivo, di fornire informazioni richieste ovvero fornisce informazioni non veritiere, l'Autorità può irrogare la sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 13. La sezione centrale dell'Osservatorio si avvale delle sezioni regionali competenti per territorio per l'acquisizione delle informazioni necessarie allo svolgimento dei compiti istituzionali, ~~ovvero di analoghe strutture delle regioni~~ sulla base di appositi accordi con le regioni ~~stesse~~. **La sezione centrale dell'Osservatorio provvede a monitorare l'applicazione dei criteri ambientali minimi di cui al decreto di cui all'articolo 34 comma 1 e il raggiungimento degli obiettivi prefissati dal Piano d'azione per la sostenibilità dei consumi nel settore della pubblica amministrazione.**

2) Il D.Lgs. 50/2016 e l'integrazione di considerazioni ambientali nelle fasi di un appalto pubblico

Il D.Lgs. 50/2016 e l'integrazione di **considerazioni ambientali** nelle **fasi** di un **appalto pubblico**:

1. definizione dell'**oggetto** dell'appalto
2. definizione delle **specifiche tecniche**
3. definizione dei **criteri di selezione dei candidati**
4. definizione dei **criteri di aggiudicazione dell'appalto**
5. definizione delle **clausole di esecuzione dell'appalto**

1. Definizione dell'oggetto dell'appalto

Suggerimento: indicare chiaramente l'intenzione di acquistare un bene/servizio dal ridotto impatto ambientale.

Esempi:

“Acquisto di stampanti **a basso consumo energetico**”

“Servizio di pulizie **a ridotto impatto ambientale**”

La definizione dell'oggetto è importante perché determina l'ampiezza delle possibilità di definire specifiche tecniche e criteri di aggiudicazione, che devono essere “**collegati all'oggetto dell'appalto**”.

2. Definizione delle specifiche tecniche

Art. 68 - Specifiche tecniche

*"1. Le specifiche tecniche indicate al punto 1 dell'allegato XIII sono inserite nei documenti di gara e definiscono le caratteristiche previste per lavori, servizi o forniture. Tali caratteristiche possono inoltre riferirsi allo specifico processo o metodo di produzione o prestazione dei lavori, delle forniture o dei servizi richiesti, o a uno specifico processo per un'**altra fase del loro ciclo di vita anche se questi fattori non sono parte del loro contenuto sostanziale**, purché siano collegati all'oggetto dell'appalto e proporzionati al suo valore e ai suoi obiettivi."*

... omissis ...

"5. Fatte salve le regole tecniche nazionali obbligatorie, purché compatibili con la normativa dell'Unione europea, le specifiche tecniche sono formulate secondo una delle modalità seguenti:

*a) in termini di prestazioni o di requisiti funzionali, **comprese le caratteristiche ambientali**, a condizione che i parametri siano sufficientemente precisi da consentire agli offerenti di determinare l'oggetto dell'appalto e alle amministrazioni aggiudicatrici di aggiudicare l'appalto;*

... omissis ...

Nessun riferimento alle “**ecoetichettature europee (multi)nazionali**” citate nell'art.68 del D.Lgs.163/2006, ma si veda l'art. **69 - Etichettature**

Art. 69 - Etichettature

1. Le amministrazioni aggiudicatrici che intendono acquistare lavori, forniture o servizi con specifiche **caratteristiche ambientali, sociali** o di **altro tipo**, possono **imporre** nelle **specifiche tecniche**, nei **criteri di aggiudicazione** o nelle condizioni relative all'**esecuzione** dell'appalto, un'**etichettatura specifica** come **mezzo di prova** che i lavori, le forniture o i servizi corrispondono alle caratteristiche richieste, quando sono soddisfatte tutte le seguenti **condizioni**:

a) i **requisiti per l'etichettatura** sono **idonei** a definire le caratteristiche dei lavori, delle forniture e dei servizi oggetto dell'appalto e riguardano **soltanto i criteri ad esso connessi**;

- b) i requisiti per l'etichettatura sono basati su **criteri oggettivi, verificabili e non discriminatori**;*
- c) le etichettature sono stabilite nell'ambito di un apposito **procedimento aperto** e trasparente al quale **possano partecipare tutte le parti interessate**, compresi gli enti pubblici, i consumatori, le parti sociali, i produttori, i distributori e le organizzazioni non governative;*
- d) le etichettature sono **accessibili** a tutte le parti interessate;*
- e) i **requisiti** per l'etichettatura sono **stabiliti da terzi** sui quali l'**operatore economico che richiede l'etichettatura non può esercitare un'influenza determinante**.*

2. Se le amministrazioni aggiudicatrici **non** richiedono che i lavori, le forniture o i servizi soddisfino **tutti i requisiti** per l'etichettatura, **indicano a quali requisiti** per l'etichettatura fanno riferimento. Le amministrazioni aggiudicatrici che **esigono un'etichettatura specifica accettano tutte le etichettature** che confermano che i lavori, le forniture o i servizi soddisfano i **requisiti equivalenti**.

3. Se un operatore economico dimostra di **non avere la possibilità** di ottenere l'etichettatura specifica indicata dall'amministrazione aggiudicatrice o un'etichettatura equivalente **entro i termini richiesti**, per **motivi** ad esso **non imputabili**, l'amministrazione aggiudicatrice accetta **altri mezzi di prova**, ivi compresa una documentazione tecnica del fabbricante, **idonei** a dimostrare che i lavori, le forniture o i servizi che l'operatore economico interessato deve prestare soddisfano i requisiti dell'etichettatura specifica o i requisiti specifici indicati dall'amministrazione aggiudicatrice.

4. Quando un'etichettatura soddisfa le condizioni indicate nel comma 1, lettere b), c), d) ed e), ma stabilisce **requisiti non collegati all'oggetto dell'appalto**, le amministrazioni aggiudicatrici **non possono esigere l'etichettatura in quanto tale**, ma possono definire le specifiche tecniche con riferimento alle **specifiche dettagliate di tale etichettatura**, o, all'occorrenza, a parti di queste, connesse all'oggetto dell'appalto e idonee a definirne le caratteristiche.

In sostanza:

- è possibile **imporre** una specifica etichettatura per definire **specifiche tecniche** e **condizioni contrattuali** nonché come **criterio di aggiudicazione** delle offerte per acquistare lavori, forniture o servizi con determinate caratteristiche ambientali, sociali o di altro tipo, a certe condizioni;
- è possibile accettare etichette che prevedono requisiti **equivalenti**;
- se l'etichettatura individuata **soddisfa tutte le condizioni** (compresa la **connessione** tra **tutti i criteri** stabiliti per l'etichettatura e l'oggetto dell'appalto, aspetto che necessita di attenta valutazione), l'operatore economico **non ha altri mezzi di prova** se non dimostrare che **non ha avuto la possibilità** di ottenere l'etichetta (o etichetta equivalente) entro i termini previsti per **motivi a esso non imputabili**.

3. Definizione dei criteri di selezione dei candidati

Art. 87 - Certificazione delle qualità

1. ... omissis ...

2. Le amministrazioni aggiudicatrici, quando richiedono la presentazione di certificati rilasciati da organismi indipendenti per attestare il rispetto da parte dell'operatore economico di determinati **sistemi o di norme di gestione ambientale**, fanno riferimento al sistema dell'Unione di ecogestione e audit (**EMAS**) o **a altri sistemi di gestione ambientale** nella misura in cui sono **conformi all'articolo 45** del **regolamento (CE) n. 1221/2009** o ancora ad **altre norme di gestione ambientale fondate su norme europee o internazionali in materia, certificate da organismi accreditati** per lo specifico scopo, ai sensi del regolamento (CE) n.765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio. Le amministrazioni aggiudicatrici riconoscono i **certificati equivalenti** rilasciati da organismi stabiliti in altri Stati membri. Qualora gli operatori economici abbiano **dimostrato di non avere accesso** a tali certificati o di **non avere la possibilità di ottenerli entro i termini richiesti per motivi non imputabili agli stessi operatori economici**, l'amministrazione aggiudicatrice accetta anche **altre prove documentali** delle misure di gestione ambientale, a condizione che gli operatori economici dimostrino che tali misure sono **equivalenti a quelle richieste nel quadro del sistema o della norma di gestione ambientale applicabile**.

In sostanza:

- tra i criteri di **selezione** degli operatori economici è possibile richiedere la registrazione **EMAS** o la certificazione **ISO 14001** del sistema di gestione ambientale come dimostrazione di capacità tecniche e professionali relative al rispetto, da parte degli operatori economici, di determinati sistemi o di norme di gestione ambientale; gli operatori economici **non hanno altri mezzi di prova alternativi** se non dimostrare che **non hanno avuto la possibilità** di ottenere le certificazioni entro i termini previsti per **motivi a essi non imputabili**;
- ancora più chiaro che la certificazione ISO 14001 deve essere rilasciata da organismi di certificazione **accreditati** (l'art. 44 del D.Lgs. 163/2006 era meno chiaro sul punto);
- rispetto alla possibilità di richiedere la registrazione EMAS o la certificazione ISO 14001 non c'è più la distinzione prevista dal D.Lgs. 163/2006 tra appalti di **lavori/servizi** e appalti di **forniture** (vedi artt. 40, 42 e 44 del D.Lgs. 163/2006), e non è più necessaria una specifica valutazione di **appropriatezza** del caso (vedi art. 44 del D.Lgs. 163/2006 e art. 281 del DPR 207/2010), anche se occorre comunque considerare il principio di proporzionalità.

4. Definizione dei criteri di aggiudicazione

Art. 95 - Criteri di aggiudicazione dell'appalto

... omissis ...

2. Fatte salve le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative relative al prezzo di determinate forniture o alla remunerazione di servizi specifici, le stazioni appaltanti, nel rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento, procedono all'**aggiudicazione** degli appalti e all'affidamento dei concorsi di progettazione e dei concorsi di idee, sulla base del **criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa** individuata sulla base del **miglior rapporto qualità/prezzo** o sulla base dell'elemento **prezzo** o del **costo**, seguendo un criterio di comparazione costo/efficacia quale il **costo del ciclo di vita**, conformemente all'articolo 96.

3. Sono aggiudicati esclusivamente sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo:

a) i contratti relativi ai servizi sociali e di ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica, nonché ai servizi ad alta intensità di manodopera, come definiti all'articolo 50, comma 1, fatti salvi gli affidamenti ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a);

b) i contratti relativi all'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura e degli altri servizi di natura tecnica e intellettuale di importo pari o superiore a 40.000 euro;

4. Può essere utilizzato il criterio del minor prezzo:

a) fermo restando quanto previsto dall'articolo 36, comma 2, lettera d), per i lavori di importo pari o inferiore a 2.000.000 di euro, quando l'affidamento dei lavori avviene con procedure ordinarie, sulla base del progetto esecutivo; in tali ipotesi, qualora la stazione appaltante applichi l'esclusione automatica, la stessa ha l'obbligo di ricorrere alle procedure di cui all'articolo 97, commi 2 e 8;

b) per i servizi e le forniture con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato;

c) per i servizi e le forniture di importo fino a 40.000 euro, nonché per i servizi e le forniture di importo pari o superiore a 40.000 euro e sino alla soglia di cui all'articolo 35 solo se caratterizzati da elevata ripetitività, fatta eccezione per quelli di notevole contenuto tecnologico o che hanno un carattere innovativo.

5. Le stazioni appaltanti che aggiudicano ai sensi del comma 4 ne danno adeguata motivazione e indicano nel bando di gara il criterio applicato per selezionare la migliore offerta.

6. I documenti di gara stabiliscono i criteri di aggiudicazione dell'offerta, pertinenti alla natura, all'oggetto e alle caratteristiche del contratto. In particolare, l'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del **miglior rapporto qualità/prezzo**, è valutata sulla base di criteri oggettivi, quali gli **aspetti qualitativi, ambientali e/o sociali**, connessi all'oggetto dell'appalto. Nell'ambito di tali criteri possono rientrare:

a) la qualità, che comprende pregio tecnico, caratteristiche estetiche e funzionali, accessibilità per le persone con disabilità, progettazione adeguata per tutti gli utenti, certificazioni e attestazioni in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, quali OSHAS 18001, **caratteristiche sociali, ambientali, contenimento dei consumi energetici e delle risorse ambientali dell'opera o del prodotto**, caratteristiche innovative, commercializzazione e relative condizioni;

b) **il possesso di un marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) in relazione ai beni o servizi oggetto del contratto, in misura pari o superiore al 30 per cento del valore delle forniture o prestazioni oggetto del contratto stesso;**

c) il costo di utilizzazione e manutenzione avuto anche riguardo ai **consumi di energia e delle risorse naturali**, alle **emissioni inquinanti** e ai **costi complessivi**, inclusi quelli **esterni** e di **mitigazione degli impatti dei cambiamenti climatici**, riferiti **all'intero ciclo di vita dell'opera, bene o servizio**, con l'**obiettivo strategico di un uso più efficiente delle risorse e di un'economia circolare** che promuova ambiente e occupazione;

d) la **compensazione delle emissioni di gas ad effetto serra associate alle attività dell'azienda** calcolate secondo i metodi stabiliti in base alla raccomandazione n. 2013/179/UE della Commissione del 9 aprile 2013, relativa all'uso di metodologie comuni per misurare e comunicare le prestazioni ambientali nel corso del ciclo di vita dei prodotti e delle organizzazioni

e) l'organizzazione, le qualifiche e l'esperienza del personale effettivamente utilizzato nell'appalto, qualora la qualità del personale incaricato possa avere un'influenza significativa sul livello dell'esecuzione dell'appalto;

... omissis ...

9. *... omissis ...* Con le linee guida ANAC sulla metodologia per individuare un unico parametro "sono definiti i **criteri premiali** che le stazioni appaltanti indicano nel bando di gara, nell'avviso o nell'invito, in relazione a beni, lavori e servizi che presentano un **minore impatto sulla sicurezza e sulla salute dei lavoratori e sull'ambiente**, nonché al fine di agevolare la partecipazione delle microimprese, delle piccole e medie imprese, dei giovani professionisti e delle imprese di nuova costituzione, e che devono essere applicati in maniera omogenea e compatibilmente con il diritto dell'Unione europea e con i principi di parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza e proporzionalità;

10. *Nell'offerta economica l'operatore deve indicare i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ad esclusione delle forniture senza posa in opera, dei servizi di natura intellettuale e degli affidamenti ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a). Le stazioni appaltanti, relativamente ai costi della manodopera, prima dell'aggiudicazione procedono a verificare il rispetto di quanto previsto all'articolo 97, comma 5, lettera d).*

10-bis. *La stazione appaltante, al fine di assicurare l'effettiva individuazione del miglior rapporto qualità/prezzo, valorizza gli elementi qualitativi dell'offerta e individua criteri tali da garantire un confronto concorrenziale effettivo sui profili tecnici. A tal fine la stazione appaltante stabilisce un tetto massimo per il punteggio economico entro il limite del 30 per cento.*

11. *I criteri di aggiudicazione sono considerati connessi all'oggetto dell'appalto ove riguardino lavori, forniture o servizi da fornire nell'ambito di tale appalto sotto **qualsiasi aspetto** e in **qualsiasi fase del loro ciclo di vita**, compresi fattori coinvolti nel processo specifico di produzione, fornitura o scambio di questi lavori, forniture o servizi o in un processo specifico per una **fase successiva del loro ciclo di vita, anche se questi fattori non sono parte del loro contenuto sostanziale.***

12. *Le stazioni appaltanti possono decidere di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto. Tale facoltà è indicata espressamente nel bando di gara o nella lettera di invito.*

13. Compatibilmente con il diritto dell'Unione europea e con i principi di parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, le amministrazioni aggiudicatrici **indicano nel bando di gara, nell'avviso o nell'invito, i criteri premiali** che intendono applicare alla valutazione dell'offerta in relazione al maggior rating di legalità e di impresa dell'offerente, nonché per agevolare la partecipazione alle procedure di affidamento per le microimprese, piccole e medie imprese, per i giovani professionisti e per le imprese di nuova costituzione. Indicano altresì il maggior punteggio relativo all'offerta concernente beni, lavori o servizi che presentano un **minore impatto sulla salute e sull'ambiente ivi inclusi i beni o prodotti da filiera corta o a chilometro zero.**

In sostanza:

- Nella valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, è possibile attribuire punteggi ponderativi:
 - al possesso dell'etichetta **Ecolabel Europeo** nel caso che il **valore dei beni o servizi oggetto del contratto, con l'etichetta**, sia pari o superiore al **30%** del valore delle forniture o prestazioni oggetto del contratto;
 - ai **costi del ciclo di vita**, comprendendo i costi connessi ai consumi di energia e delle risorse naturali, alle esternalità ambientali e di mitigazione degli impatti dei cambiamenti climatici;
 - alla compensazione delle emissioni di **gas ad effetto serra** associate alle attività dell'azienda (una perplessità: questo criterio di valutazione riguarda le prestazioni ambientali dell'offerente - profilo soggettivo - e non l'offerta - profilo oggettivo)



Simone Ricotta, simone.ricotta@arpat.toscana.it
Gruppo di Lavoro Acquisti Verdi

Segreteria tecnica



Fondazione Ecosistemi
Viale Liegi, 32 00198 Roma
Tel. +39 06/68301407
Fax +39 06/92912226
email: nina.vetri@fondazioneecosistemi.org

Ente capofila



Città metropolitana
di Roma Capitale

Città metropolitana di Roma Capitale

Dip.to IV "Tutela e Valorizzazione Ambientale"
Ufficio di Direzione "Promozione dello sviluppo sostenibile"
Via Tiburtina, 695 - 00159 Roma
Tel. 06 6766 3278/3276 - fax 06 6766 3284
email: agenda21@cittametropolitanaroma.gov.it